



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39	Oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, lettera a) D.LGS. N. 267/2000 E VARIAZIONE DI BILANCIO
Data 01-07-19	

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di luglio alle ore 15:25, nella sala consiliare dell'Ente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

=====

MARIO DE CAROLIS	P	MAGRELLI DAMOCLE	P
GINO EMILI	P	DI CURZIO DIEGO	A
REALI PIERO	P	LUISA DI CURZIO	A
DEL PIANO MONICA	P	DI PASQUALE MAURIZIO	P
BENEDETTI DANIELA	P	ALOISI SAMUELE	P
CASTELLUCCI LANFRANCO	A	BRUNI RICCARDO	P
VENERI STEFANO	P		

=====

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede

il sig. MARIO DE CAROLIS,

in qualità di SINDACO

Partecipa

il Segretario

sig. VULPIANI SIMONA

Scrutatori sono stati nominati i sig.ri:

VENERI STEFANO

ALOISI SAMUELE

Il Presidente in proseguo di seduta, passa all'argomento posto al n. 12) dell'ordine del giorno, che ha per oggetto:

“RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, lettera a) D.LGS. N.267/2000 E VARIAZIONI DI BILANCIO”

La proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale è la n. 41 del 27/06/2019 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, così formulata:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 27.12.2005 è stata costituita la società denominata AZIENDA SERVIZI VALNERINA S.r.l. a totale partecipazione comunale per la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale;

Che, con deliberazione commissariale con funzioni di Giunta Comunale, n. 23 del 14.11.06 è stato disposto l'annullamento di tutti gli atti che hanno dato vita alla costituzione della società Asva e disposto la riassunzione del servizio rifiuti in economia “fino alla data in cui l’Autorità di Ambito avrà affidato ad altro soggetto la gestione del servizio”;

Che con atto del Commissario Straordinario facente funzioni di Consiglio Comunale n° 11 del 20 aprile 2007 e' stato deliberato lo scioglimento, della Soc. A.S.VA. s.r.l., con sede in Cascia Via Mazzini 14, a causa della grave situazione debitoria della società e per effetto dell'annullamento dell'atto di affidamento del servizio di raccolta R.S.U. e della revoca dell'atto di affidamento della gestione del sistema di mobilità alternativa (parcheggi ecc);

Che in esecuzione della soprarichiamata deliberazione, con atto Notaio Ortensia Maria Vella del 20.4.07 Rep. 22646/5169, è' stato deliberato lo scioglimento della Soc. A.S.VA. s.r.l. e messa in liquidazione nonchè nominato liquidatore della stessa la Dott.ssa Brusco Daniela, dottore commercialista, con studio in Perugia;

Che, in data 05.11.2008, è stato notificato alla società Azienda Servizi Valnerina S.r.l. in liquidazione il decreto ingiuntivo n.1630/08, emesso in data 03.10.2008 dal Tribunale di Perugia in favore dell'Avv. Giacomo Borrione con cui è stato intimato di pagare la somma di € 52.675,43, oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre spese, funzioni ed onorari della procedura monitoria, liquidate in complessive €. 1.268,00;

Che il credito ingiunto è stato richiesto dall'avv. Borrione con riferimento a prestazioni professionali che l'opposto asserisce di avere effettuato in favore della società Azienda Servizi Valnerina S.r.l.;

Che, ritenendo detto credito insussistente, e comunque non provato né nell'an debeat, né nel quantum debeat, la società Azienda Servizi Valnerina, con atto di citazione del 11.12.2008, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso al fine di sentire dichiarare dal Tribunale di Perugia la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia e comunque la revoca dello stesso;

Che, nel giudizio così promosso, si è costituito l'avv. Giacomo Borrione, il quale, riaffermando la sussistenza del credito vantato nei confronti della società Azienda Servizi Valnerina srl e confutando le difese della stessa opponente, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui ha domandato la concessione dell'esecuzione provvisoria, con vittoria delle spese di lite;

Che, nel corso del giudizio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.01.2010, il Giudice ha respinto la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, e ritenendo la causa matura per la decisione, disattendendo anche le istanze istruttorie dell'opposto di cui alla memoria del 14.09.2009, ha rinviato la stessa all'udienza del 22.02.2011 per la precisazione delle conclusioni;

Che, dopo varie udienze interlocutorie, la causa è stata, poi, assegnata ad altro Giudice che ha fissato una nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 24.11.2016;

Che, in tale data, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione assegnando alle parti i termini per le memorie previste all'art. 190 c.p.c..

Che, inspiegabilmente, con Ordinanza del 25.09.2017, il Giudice ha ritenuto di dovere revocare il provvedimento con cui erano state rigettate le istanze di prova orale articolate dalla parte opposta, asseritamente considerate ammissibili e rilevanti ai fini del decidere ed ha rimesso la causa nel ruolo fissando una nuova udienza per l'escussione dei testi indicati, limitatamente ai capitoli di prova ammessi con la suddetta Ordinanza;

Che, all'esito del giudizio, il Tribunale di Perugia, in parziale accoglimento dell'opposizione presentata dalla società, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, in parziale accoglimento dell'originaria domanda proposta dall'avv. Giacomo Borrione con il ricorso per decreto ingiuntivo, condannato la A.S.VA. s.r.l. in liquidazione al pagamento, in favore dell'avv. Borrione, della somma di € 22.170,93 a titolo di onorari e di € 170,66 a titolo di spese, oltre IVA e CPA nella misura di legge quale compenso per il contratto d'opera professionale descritto nel ricorso per ingiunzione;

Che, sulle spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, la sentenza ha compensato le stesse al 50% tra le parti e condannato la A.S.VA. s.r.l. in liquidazione alla rifusione del restante 50% in favore dell'avv. Borrione liquidandole, per la percentuale indicata, in € 634 per la fase monitoria di cui € 129 per spese, oltre il 12,5€ sugli onorari a titolo di rimborso spese generali IVA e CPA nella misura di legge ed € 1687,00 per la fase contenziosa oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali oltre IVA e CPA nella misura dovuta;

DATO ATTO:

- che alla luce di tale sentenza, peraltro ritenuta del tutto infondata ed illogica, la società ASVA S.r.l. in liquidazione ha tentato di avviare una transazione con la controparte, ponendo, a trattativa la rinuncia ad una eventuale impugnazione del provvedimento giudiziale di primo grado;
- che, tuttavia, non essendo stato raggiunto alcun accordo, la società ASVA S.r.l. in liquidazione ha proposto appello avverso la sentenza n. 1410/2018 emessa dal

Tribunale di Perugia in data 22.10.2018, provvisoriamente esecutiva, per erronea valutazione delle prove da parte del Giudice di primo grado e per la violazione dell'art. 116 c.p.c.;

- che, nelle more del giudizio di appello, la controparte, dopo aver notificato atto di precetto intimando il pagamento della complessiva somma di €. 27.005,91, ha depositato, presso il Tribunale di Spoleto, istanza di fallimento nei confronti della società ASVA S.r.l. in liquidazione;
- che, nell'intento di assicurare il più possibile risparmio di denaro pubblico, la società ASVA S.r.l. in liquidazione, a mezzo del proprio difensore, ha esperito un nuovo tentativo di soluzione bonaria offrendo a controparte, dietro una sensibile riduzione delle proprie pretese, la rinuncia all'instaurato giudizio di appello;
- che, all'esito di uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi difensori delle parti, l'Avv. Borrione si dichiarava disposto a chiudere la controversia con il versamento da parte della società ASVA S.r.l. in liquidazione di un importo a saldo a stralcio di euro 20.000,00, oltre spese e competenze legali come liquidate dal giudice di primo grado, con aggiunta di quelle per l'appello e per l'istanza di fallimento per euro 6.000,00;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1965 c.c., la transazione è un contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, manca l'elemento essenziale dell'accordo transattivo costituito dalle concessioni reciprocamente effettuate dalle parti al fine di realizzare un equo contemperamento degli interessi contrapposti. Infatti, a fronte dell'importo precettato dalla controparte di cui alla sentenza di primo grado immediatamente esecutiva pari ad euro 27.005,91 comprensiva di sorte e spese la controparte pretende, per la definizione bonaria della controversia, il pagamento di euro 26.000,00 (di cui euro 20.000,00 per sorte ed euro 6.000,00 oltre spese e competenze legali come liquidate dal giudice di primo grado, con aggiunta di quelle per l'appello e per l'istanza di fallimento per euro 6.000,00);

VISTI i pareri acquisiti al protocollo generale dell'ente in data 13.06.2019 al n. 6373, integrato con precisazioni in data 28.06.2019 Prot. n. 6926, con i quali il difensore della società ASVA S.r.l. in liquidazione, unitamente al liquidatore della stessa hanno rappresentato:

quanto all'istanza di fallimento: *"... è quindi vero che la società è formalmente inadempiente, ma tuttavia è altrettanto vero che il credito in questione è un credito contestato e quindi potenzialmente privo dei requisiti necessari perché la società possa essere considerata insolvente ed anche per essere valutato in sede di dichiarazione di fallimento."* Nel parere si prosegue rappresentando *"... va inoltre riferito che la legge prevede limiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento che la società non possiede."* Inoltre *"... come risulta dalle bozze di bilancio annualmente trasmesse al Comune di Cascia, l'ASVA S.r.l. non possiede nessuno dei tre requisiti"*

quanto al pendente giudizio di appello: nei due pareri sopra richiamati, si rappresenta in primo luogo “... è evidente che l’impugnazione della Sentenza sia avvenuta per convinzioni giuridiche ed, in particolar modo, in ragione dell’assenza di prova se non in termini del tutto generici circa l’effettuazione di prestazioni professionali rese dall’Avv. Borrione, sia in ordine all’ an debeat e in ordine al quantum debeat;”;

RITENUTO opportuno, per le considerazioni sopra esposte, anche alla luce della quasi assente disponibilità della parte avversa a chiudere la vicenda in oggetto con una sensibile riduzione delle proprie pretese, di proseguire nel giudizio di appello, in ragione dell’infondatezza, dell’illogicità ed irrazionalità del titolo contestato;

PRESO ATTO che la Sentenza sopra citata, pur essendo stata impugnata avanti alla Corte d’Appello di Perugia, è immediatamente esecutiva e pertanto si deve provvede a dare seguito a quanto nella stessa ivi disposto;

VISTO l’art. 194 D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che l’organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell’ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall’art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio”previste dall’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CONSIDERATO che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a enerare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all’arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell’Ente;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);

- la giurisprudenza contabile sostiene “la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall’art. 194 del TUEL infatti, nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l’an ed il quantum del debito, poiché la misura del pagamento rimane stabilita in quella indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; nelle altre ipotesi descritte dall’art. 194 del TUEL, l’organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale;

RITENUTO pertanto, al fine di evitare ulteriori danni all’Ente, di sottoporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) D. Lgs. N. 267/2000 derivante dalla sentenza provvisoriamente esecutiva n. 1410/2018 emessa dal Tribunale di Perugia in data 22.10.2018, nella causa civile tra la società ASVA S.r.l. in liquidazione interamente partecipata dal Comune di Cascia e l’Avv. Giacomo Borrione con la quale la società è stata condannata al pagamento della somma di € 22.170,93 a titolo di onorari e di € 170,66 a titolo di spese, oltre IVA e CPA nella misura di legge quale compenso per il contratto d’opera professionale descritto nel ricorso per ingiunzione, oltre spese di lite per euro 3.311,33;

RICHIAMATO l’articolo 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 444, della legge n. 228/2012, il quale testualmente recita:

Articolo 193 *Salvaguardia degli equilibri di bilancio*

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all’articolo 194, per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.*

3. *Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

VISTO che si rende, altresì, necessario procedere ad apportare apposita variazione al Bilancio di Previsione 2019, dettagliatamente riportata nell'apposito allegato "A", mediante utilizzo dell'avanzo di Amministrazione accantonato al fondo perdite partecipate per € 28.000,00 al fine di istituire il relativo intervento di spesa dando atto che tale variazione rientra nelle competenze proprie del Consiglio ai sensi dell'art.175 del T.U.E.L.;

ATTESO che viene garantito il rispetto degli equilibri di bilancio competenza e cassa;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 così come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

PROPONE

- 1) DI APPROVARE, come di fatto approva, le premesse di cui in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 27.005,91, come da atto di precetto notificato alla A.S.VA srl in liquidazione in data 16.01.2019
- 3) DI DARE ATTO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 4) DI PROVVEDERE al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 2, per l'importo complessivo di €. 27.005,91 mediante applicazione della quota accantonata (perdite partecipate) dell'avanzo di amministrazione per un importo di €. 28.000,00 e ciò al fine di poter far fronte ad ulteriori eventuali spese;
- 5) DI APPORTARE, conseguentemente a quanto disposto ai punti precedenti, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 dell'esercizio 2019 riportata in dettaglio nell'apposito allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
- 6) DI DEMANDARE al responsabile del servizio interessato l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi compreso l'impegno di spesa per €.27.005,91 a carico del

bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 a favore del creditore Avv. Giacomo Borrione;

- 7) DI DARE ATTO che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio e di patto per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- 8) DI TRASMETTERE, per la propria competenza, al Tesoriere Comunale la variazione al bilancio riportata nell'apposito allegato "B";
- 9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
- 10) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per comprovati motivi di urgenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 41 del 28/06/2019 del Responsabile Area Lavori Pubblici;

Il Sindaco concede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario per l'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Eseguita la votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 10;
Votanti	n. 10;
Favorevoli	n. 08;
Contrari	n. 02 (Magrelli Damocle e Di Pasquale Maurizio);
Astenuti	n. zero;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra indicata, demandando al Responsabile dell'Area proponente gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Presidente dichiara approvata la deliberazione sopra indicata.

La deliberazione prende il n. 39 dell'anno 2019.

Di seguito, il Presidente chiede di votare l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii..

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità della delibera in argomento.

Presenti n. 10;

Votanti n. 10;

Favorevoli n. 08;

Contrari n. 02 (Magrelli Damocle e Di Pasquale Maurizio);

Astenuti n. zero

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità tecnica: parere favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA
MARCACCIOLI LUCIA**

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità contabile: parere favorevole

**LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LATTANZI PATRIZIA**

La presente deliberazione estratta dal verbale della seduta viene sottoscritta come segue:

IL SINDACO
F.to MARIO DE CAROLIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-08-19 al 23-08-19 Registro Albo Pretorio n. 1114

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 08-08-19

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08-08-19 al 23-08-19:

[] per decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, in data 01-07-19: 01-07-19 diviene esecutiva,

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, c.4 del D.lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

E' copia conforme all'originale.

Cascia, li

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to VULPIANI SIMONA